

09197-17



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LINA MATERA - Presidente -

Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere -

Dott. ELISA PICARONI - Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI - Consigliere -

Dott. ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

Oggetto

*CONTRATTI E
OBBLIGAZIONI IN
GENERE

Ud. 09/03/2017 -
PU

R.G.N. 24170/2012

Rep. e.i.
Cass. 9197

SENTENZA

sul ricorso 24170-2012 proposto da:

TELECOM ITALIA SPA 00471850016, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIOVAMBATTISTA SGROMO, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

CONDOMINIO VIA AURELIA 239 ROMA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO CUTELLE', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CUTELLE';

- controricorrente -

nonchè contro

692/107

MILANO ASSICURAZIONI SPA , FALLIMENTO RETERA SPA IN LIQUIDAZIONE ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 818/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
uditi gli Avvocati Sgromo e Pancrazio Cutellè;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Telecom Italia S.p.a. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi, avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 818/2012, depositata il 15/02/2012, che aveva rigettato l'appello proposto dalla stessa Telecom Italia contro la sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma.

Il Condominio di via Aurelia, 239, Roma, si difende con controricorso. Rimangono altresì intimati, senza svolgere attività difensive, il Fallimento Retera S.p.A. e la Milano Assicurazioni S.p.A.

Il giudizio aveva avuto inizio con citazione del 23 giugno 1994 notificata dal Condominio di via Aurelia, 239, Roma, all'allora SIP (ora Telecom Italia S.p.a.) per ottenerne la condanna al pagamento delle spese occorrenti per il ripristino degli intonaci e della tinteggiatura dell'edificio condominiale a seguito dell'esecuzione dei lavori di centralizzazione degli impianti telefonici. Venivano chiamate in causa la CGD s.r.l. (poi Retera S.p.a.), indicata dalla convenuta SIP come impresa esecutrice

delle opere, e di seguito la Milano Assicurazioni, assicuratrice della CGD. Il giudizio di primo grado veniva anche interrotto per il fallimento della Retera S.p.A. e quindi riassunto nei confronti del Fallimento di quella, e terminava con sentenza n. 8717/2004 del Tribunale di Roma, la quale dichiarava l'esclusiva responsabilità della Telecom Italiana S.p.a., condannandola a risarcire al Condominio di via Aurelia, 239, Roma, la somma di € 5.061,27, mentre rigettava le domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati Fallimento Retera S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A.

La Corte d'Appello di Roma, sul gravame formulato dalla Telecom Italia S.p.a., osservava: che la stessa (all'epoca SIP) si era impegnata nei confronti del Condominio ad eseguire i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature, a seguito dell'adeguamento dell'impianto telefonico nello stabile condominiale; che tali riparazioni non erano però state realizzate e costituivano diretta conseguenza dei lavori svolti da SIP; che a nulla rilevava nei confronti del Condominio la circostanza che l'attuale Telecom Italia S.p.a. si fosse rivolta ad una terza impresa per l'esecuzione delle opere di ripristino; che plausibile era l'esibito preventivo delle spese occorrenti; che il Fallimento della Retera S.p.A. attenesse ai soli rapporti tra questa e Telecom, e non coinvolgesse la pretesa del Condominio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso della Telecom Italia S.p.a. si duole della "omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione". Si lamenta che il GOA, che ha deciso la sentenza di primo grado, avesse negato la domanda risarcitoria che essa committente Telecom aveva rivolto verso l'appaltatrice Retera S.p.A. a causa del fallimento di quest'ultima. Viene invocato il



“principio di autonomia” dell’accordo tra committente ed appaltatore e si vuole che sia quest’ultimo a dover rispondere dei danni provocati al Condominio.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 legge fallimentare, in quanto la Corte d’Appello “baipassa” il problema della improcedibilità della domanda sollevato dalla Curatela del Fallimento, laddove la pretesa risarcitoria del Condominio doveva essere azionata nei confronti dell’appaltatrice, e quindi proprio della procedura fallimentare.

Anche il terzo motivo deduce la “omessa o perlomeno contraddittoria ed insufficiente motivazione” ed attiene al rigetto della domanda di garanzia proposta dalla appaltatrice CGD s.r.l. (poi Retera S.p.a.) verso la Milano Assicurazioni.

Il quarto motivo di ricorso, infine, censura la “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” sul profilo del *quantum debeatur*, sostenendo che il preventivo depositato era stato contestato.

I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente, in quanto tra loro connessi. Essi presentano diffusi profili di inammissibilità, per difetto dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. In più parti, i primi tre motivi rivolgono censure contro la sentenza di primo grado, anziché contro quella di appello, oggetto dell'impugnazione.

In particolare, il primo motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata: la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito dell’apprezzamento dei fatti che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha osservato che fosse stata la SIP, la quale aveva eseguito nel fabbricato condominiale un intervento di adeguamento dell’impianto telefonico, ad

impegnarsi contrattualmente verso il Condominio ad effettuare i lavori di ripristino degli intonaci e delle tinteggiature. E' del tutto corretto perciò il ragionamento dei giudici d'appello secondo cui il fatto che poi la S.I.P. avesse dato in appalto tali lavori di ripristino alla CGD s.r.l. (poi Retera S.p.a.) non era valso a costituire un nuovo e diverso rapporto tra il Condominio e la CGD, restando quell'appalto un rapporto obbligatorio intercorrente tra la S.I.P. e la CGD, al quale il Condominio era estraneo, non acquistando diritti nè assumendo obblighi in forza di esso verso l'appaltatrice.

La ricorrente invoca il principio dell'autonomia dell'appaltatore, il quale comporta che, di regola, sia lo stesso appaltatore a doversi ritenere unico responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera, ma così sovverte l'ordine delle questioni: nel caso in esame, infatti, non si tratta di ritenere, o meno, la committente Telecom responsabile per i danni cagionati al Condominio dalla propria appaltatrice Retera, quanto, secondo gli auspici della stessa ricorrente, di ritenere esonerata la S.I.P. (Telecom Italia) dall'obbligo da essa in proprio assunto nei confronti del Condominio di via Aurelia, 239, Roma, volto a riparare i danni provocati al fabbricato nel corso dei lavori all'impianto telefonico, esonero che sarebbe giustificato dall'inadempimento dell'appaltatrice cui Telecom si era a sua volta affidata.

Colui che acceda all'altrui proprietà per lo svolgimento di opere necessarie alla manutenzione di propri beni ha, invero, l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita, eliminando ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'intervento, senza che su tale obbligo di ripristino possa spiegare influenza l'eventuale inadempimento dell'appaltatore incaricato dell'esecuzione dei necessari lavori.

Nessuno rilievo hanno quindi, nel rapporto corrente tra il Condominio di via Aurelia, 239, e la Telecom Italia (che è l'unico rapporto devoluto a questo giudizio di legittimità), l'improcedibilità della domanda di garanzia avanzata da quest'ultima verso il Fallimento Retera (dovendo il creditore far valere la sua pretesa mediante istanza di ammissione al passivo secondo le norme che disciplinano la "par condicio creditorum"), né i profili attinenti alla garanzia assicurativa prestata alla C.G.D. (Retera) dalla Milano Assicurazioni (sui quali, peraltro, già non era stato proposto specifico motivo di appello dopo il rigetto in primo grado).

Va altresì rigettato il quarto motivo di ricorso. La ricorrente oppone che la quantificazione della spesa reclamata dal Condominio e documentata col preventivo depositata fosse stata contestata, a differenza di quanto afferma la Corte d'Appello.

Tuttavia, il ricorrente per cassazione che deduca il vizio di motivazione, per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto perché non contestato (nella specie, la quantificazione dei danni pretesi documentata da un preventivo, del quale la Telecom si limita a sostenere che "è stato sempre contestato"), deve necessariamente indicare, alla stregua dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, il fatto, che si assume erroneamente ritenuto provato dal giudice, era stato contestato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15961 del 18/07/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10853 del 28/06/2012).

Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente Condominio di via Aurelia, 239, Roma, mentre non occorre provvedere al riguardo per il Fallimento

Revera S.p.A. e per la Milano Assicurazioni S.p.A., che non hanno svolto difese. Non sussistono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la condanna al risarcimento del danno a titolo di responsabilità processuale aggravata per lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come invocata dal controricorrente.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 marzo 2017.

Il Consigliere estensore

Dott. Antonio Scarpa



Il Presidente

Dott. Lina Matera



Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ROMA

10 APR. 2017

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Donatella D'ANNA